

IMPOSTE SUL REDDITO

Incentivo all'esodo: tassazione ridotta per gli impatriati

di Francesca Benini

Convegno di aggiornamento

Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche

Scopri di più

L'Agenzia delle entrate, con la recente [risoluzione n. 40/E/2024](#), è tornata a fornire **chiarimenti in merito al c.d. regime degli impatriati**.

In particolare, l'Agenzia delle entrate si è espressa in relazione alla **possibilità da parte dei lavoratori** - che si trasferiscono in Italia dopo un periodo all'estero - **di beneficiare del citato regime agevolativo**, in relazione alle **somme percepite a titolo di incentivo all'esodo** e altre **indennità derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro**.

La richiesta di chiarimenti è stata formulata da una banca che, nell'ambito di un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con tre dipendenti, doveva corrispondere agli stessi **somme a titolo transattivo e di incentivo all'esodo**.

I tre dipendenti, tuttavia, alla data di ricevimento delle citate somme, beneficiavano **del c.d. regime degli impatriati** e, quindi, di **parziale detassazione del reddito di lavoro dipendente**.

A fronte di ciò, la banca, in qualità di sostituto di imposta, ha chiesto all'Agenzia delle entrate **se il regime degli impatriati possa o meno trovare applicazione alle indennità citate**.

Sulla base di quanto sopra, l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione oggetto di esame, ha ricordato, in primo luogo, che le somme percepite a fronte di un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (incentivi all'esodo e importi transattivi) sono **soggette a tassazione separata**, ai sensi degli [articoli 17](#) e [19](#), Tuir, **fino all'importo di euro 1.000.000**.

In particolare, le stesse sono imponibili **per il loro complessivo ammontare**, al netto dei contributi obbligatori per legge, **con la stessa aliquota di tassazione prevista per il TFR**.

La tassazione delle somme oggetto di esame avviene, in via provvisoria, da parte del sostituto di imposta e, successivamente, da parte dell'Agenzia delle entrate che **provvedere a riliquidare l'imposta**, applicando **l'aliquota media del quinquennio precedente** ovvero, laddove ciò risulti più favorevole al contribuente, **facendo concorrere le somme alla formazione del reddito**.

complessivo dell'anno in cui sono percepite.

Le somme superiori a euro 1.000.000, invece, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 201/2011, **non rientrano nell'ambito di applicazione del citato regime** di tassazione separata: tali somme, infatti, concorrono alla formazione del reddito **complessivo ai fini Irpef**.

Passando, quindi, all'analisi del regime degli impatriati, l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione in commento, ha ricordato che **tale agevolazione può trovare applicazione solo ed esclusivamente in relazione ai redditi che "ordinariamente" concorrono alla formazione del reddito complessivo e che non sono assoggettati a tassazione separata**.

A questo riguardo, infatti, l'Agenzia delle entrate ha richiamato la [circolare n. 33/E/2020](#), secondo la quale, ai fini dell'applicazione del regime degli impatriati, sono oggetto di agevolazione *"i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia che concorrono alla formazione del reddito complessivo secondo le ordinarie disposizioni del TUIR (mediante la confluenza degli stessi nelle misure ridotte previste)"*.

Sulla base dei suddetti principi, l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione in rassegna, ha statuito che si devono intendere **esclusi dal regime degli impatriati i redditi che non concorrono alla formazione della base imponibile Irpef**, compresi quelli ai quali l'imposta si applica separatamente in dipendenza della **cessazione di un rapporto di lavoro**.

In tale contesto, l'Agenzia delle entrate ha affermato che, nel caso di specie, le somme spettanti ai tre dipendenti, in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro, in linea di principio, **sono soggette al regime di tassazione separata fino all'importo di euro 1.000.000** e al regime di **tassazione ordinaria per la quota eccedente detto importo**.

Pertanto, **fino all'importo di euro 1.000.000**, la banca, in qualità di sostituto di imposta, è tenuta ad **applicare il regime di tassazione separata** in sede di loro erogazione.

Nel caso in cui, tuttavia, i tre dipendenti intendano **beneficiare del regime speciale degli impatriati**, dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell'imposta da parte dell'Agenzia delle entrate, sono tenuti a **rivolgersi al competente ufficio territoriale che**, in sede di assistenza, previa verifica dei presupposti, **riliquiderà l'imposta dovuta**, facendo concorrere i redditi in questione (nella misura ridotta prevista dalla norma) alla **formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti**.

In alternativa a tale procedura, l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione oggetto di esame, ha chiarito che i tre dipendenti, qualora lo ritengano opportuno, in attesa di ricevere la sopra citata comunicazione, **possono presentare istanza di rimborso**, ai sensi dell'[articolo 38, D.P.R. 600/1973](#).

Con riferimento alle **somme superiori a euro 1.000.000**, invece, l'Agenzia delle entrate ha osservato che le stesse, dal momento che sono assoggettate alle ordinarie regole di tassazione



per scaglioni, **possono immediatamente beneficiare del regime degli impatriati**, con la conseguenza che la banca **può operare le ritenute in misura ridotta**, avendo a riferimento il **minor reddito imponibile previsto dall'agevolazione**.